PARTE I : ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO

- Nozioni generali
- Fonti del diritto
- Diritti e libertà fondamentali
- Organi costituzionali e autonomie territoriali

NOZIONI GENERALI

Il diritto pubblico è quella branca del diritto che si occupa dello studio delle norme che disciplinano e regolamentano l'organizzazione e il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, oltre ai rapporti fra il cittadino e gli enti cui sia riconosciuto il particolare status di «diritto pubblico».

PREMESSA: FONTI DEL DIRITTO

Le leggi dell'ordinamento italiano non sono tutte uguali in quanto si distinguono per l'organo che le emana e la forza posseduta. Le leggi vengono inserite su una struttura piramidale nella quale vige il «PRINCIPIO GERARCHICO» delle fonti, secondo il quale una legge di grado inferiore non può abrogare o contrastare con una legge superiore.

LA COSTITUZIONE E' LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO.

LA NORMA GIURIDICA

E' UN COMANDO GENERALE ED ASTRATTO, rivolto tutti i consociati, con il quale si impone una particolare condotta sotto la minaccia di una determinata reazione.

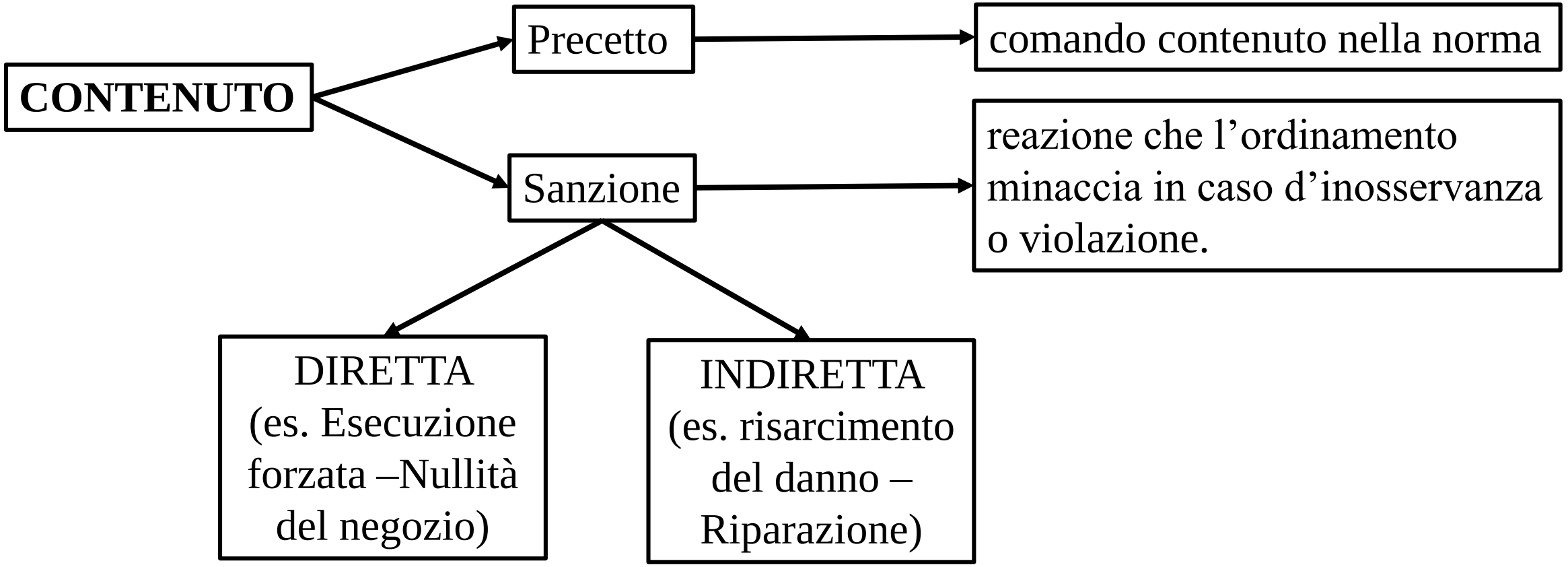

LE CARATTERISTICHE DELLA NORMA GIURIDICA

- **Generalità** (si rivolgono alla generalità di soggetti)
- **Astrattezza** (disciplina di una situazione tipo. Fattispecie astratta)
- **Statualità** (fonti di produzione. Organi dello Stato preposti)
- **Obbligatorietà** (tutti i consociati sono tenuti all'osservanza)
- **Coercibilità** (o imperatività) costrizione con forza e sanzione per inosservanza.
- **Esteriorità** (prendono in considerazione l'operato umano quando si traduce in atto esteriore. Oggetto e solo l'azione che il soggetto manifesta all'esterno**)**
- **Bilateralità (**obbligo imposto genera diritto in altri)

EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA

Entrata in vigore la norma affinchè dispieghi efficacia erga omnes è necessaria la Pubblicazione nella G.U. e il decorso (vacatio legis) di un tempo di 15 g. o altro stabilito.

Principio generale di TERRITORIALITA': la legge ha efficacia nel territorio dello Stato in cui è stata emanata. (ma così non è più perché i rapporti non si svolgono in un unico Stato. Diritto COMUNITARIO – INTERNAZIONALE)

PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' (ART.11 PRELEGGI)

La legge non ha effetto retroattivo. Essa non dispone che per l'avvenire (opera EX NUNC).

ECCEZIONI:

- Leggi più favorevoli al reo (art.2 c.p.);
- aumenti di stipendio con decorrenza retrodatata;
- norme di carattere interpretativo

ABROGAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

Può avvenire per:

- dichiarazione espressa del Legislatore;
- dichiarazione tacita o implicita con l'emanazione di una nuova Legge incompatibile che regola la materia in toto;
- Referendum popolare abrogativo (art.75 Cost.)
- Cause intrinseche – Leggi eccezionali emanate solo in un lasso di tempo o per disciplinare particolari circostanze;
- Dichiarazione di ILLEGITTIMITA' pronunciata dalla C. Cost. Tale dichiarazione ha efficacia retroattiva ,restano salvi solo i rapporti definiti con sentenza passato in giudicato.

FONTI DEL DIRITTO

«Fonte» rappresenta l'ORIGINE dalla quale il Diritto viene ad esistenza. Sono fonti gli ATTI o anche i FATTI ai quali l'ordinamento attribuisce attitudine a produrre NORME GIURIDICHE (o ad abrogarle o modificarle).

Si possono distinguere 3 TIPI DI FONTI:

1) **FONTI DI PRODUZIONE**

2) **FONTI DI COGNIZIONE**

3) **FONTI SULLA PRODUZIONE**

1) FONTI DI PRODUZIONE:

sono FONTI DI CREAZIONE delle norme giuridiche (nel loro insieme costituiscono il diritto OGGETTIVO)

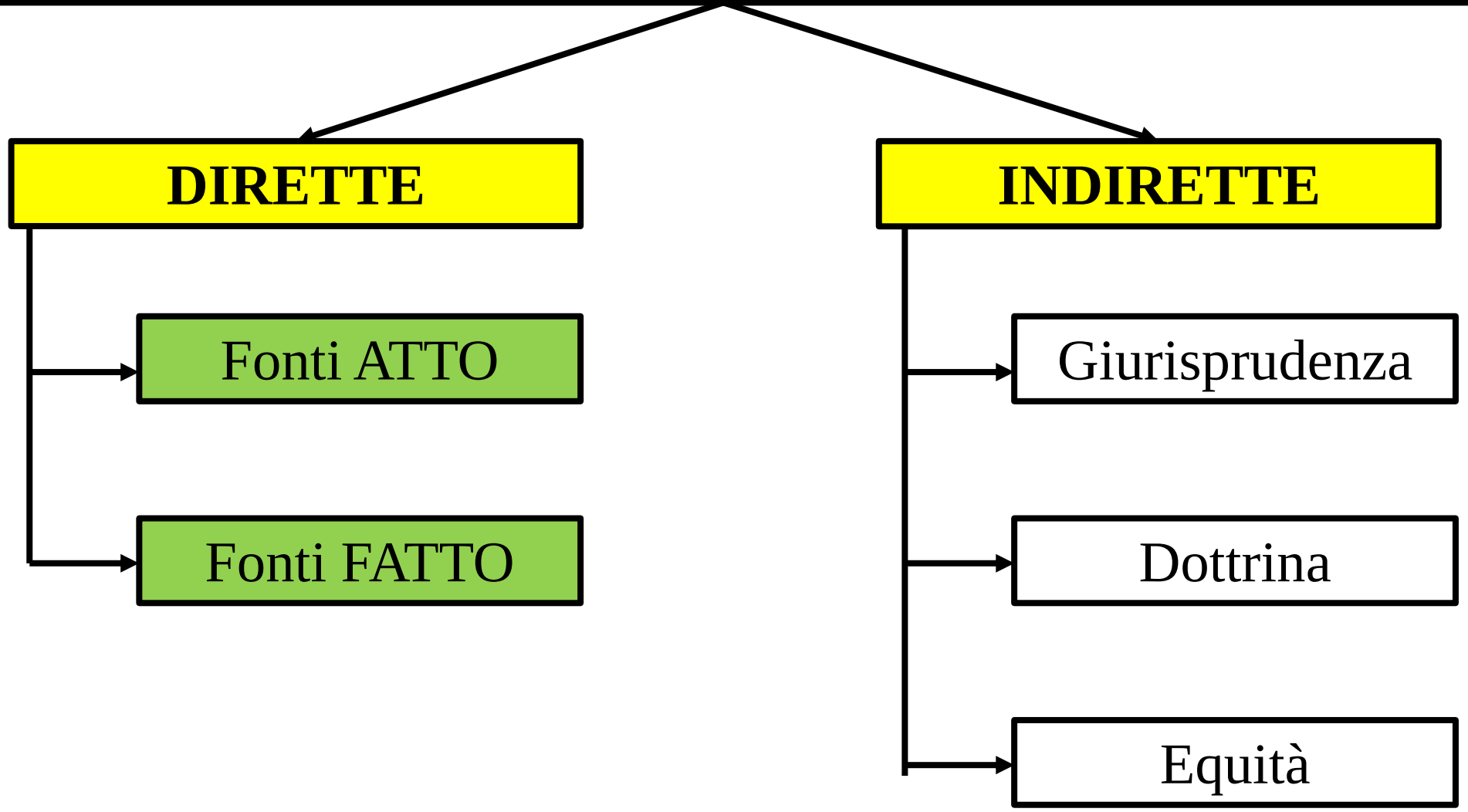

FONTI ATTO

Le FONTI-ATTO sono poste in essere da ORGANI che concorrono alla formazione delle norme (es. Parlamento – Governo…)si concretizzano in **ATTI.** Pertanto, sono fonti scritte:

- **Fonte Costituzionale :** Legge Costituzionale quale Legge fondamentale;

- **Fonti Comunitarie:** Regolamenti Comunitari – Direttive Dettagliate (Self executive) – Direttiva- Decisioni –Raccomandazioni – Pareri;

- **Fonti Primarie**:
    - Leggi Ordinarie (Formali)
    - Atti equiparati (**Decreti Legge** da convertire entro 60 giorni; **Decreti Legislativi** su delega del Parlamento);
    - Referendum abrogativo;
    - Regolamento di Organi costituzionali

FONTI ATTO

FONTI SECONDARIE dell'Ordinamento Statale

- Regolamenti governativi emanati con D.P.R. Legge 440/88;
- Regolamenti delegati (derogano oppure abrogano discipline legislative);
- Regolamenti di esecuzione;
- Regolamenti di attuazione/ integrazione;
- Regolamenti di esecuzione ;
- Regolamenti di organizzazione;
- Regolamenti di attuazione delle Direttive Comunitarie;
- Regolamenti indipendenti;
- Statuti – Leggi e Regolamenti regionali;
- Statuti – Leggi e Regolamenti di Enti autarchici territoriali (Prov. Com.);
- Ordinanze - quando rechino regole generali ed astratte e creano obblighi – ordini – divieti (specifiche o per casi eccezionali di calamità naturali, necessità e urgenza).

FONTI FATTO

Le FONTI-FATTO sono fonti NON SCRITTE. Regole di comportamento osservate dai consociati, per un periodo di tempo in modo costante ed uniforme con la convinzione di un comportamento giuridico doveroso.

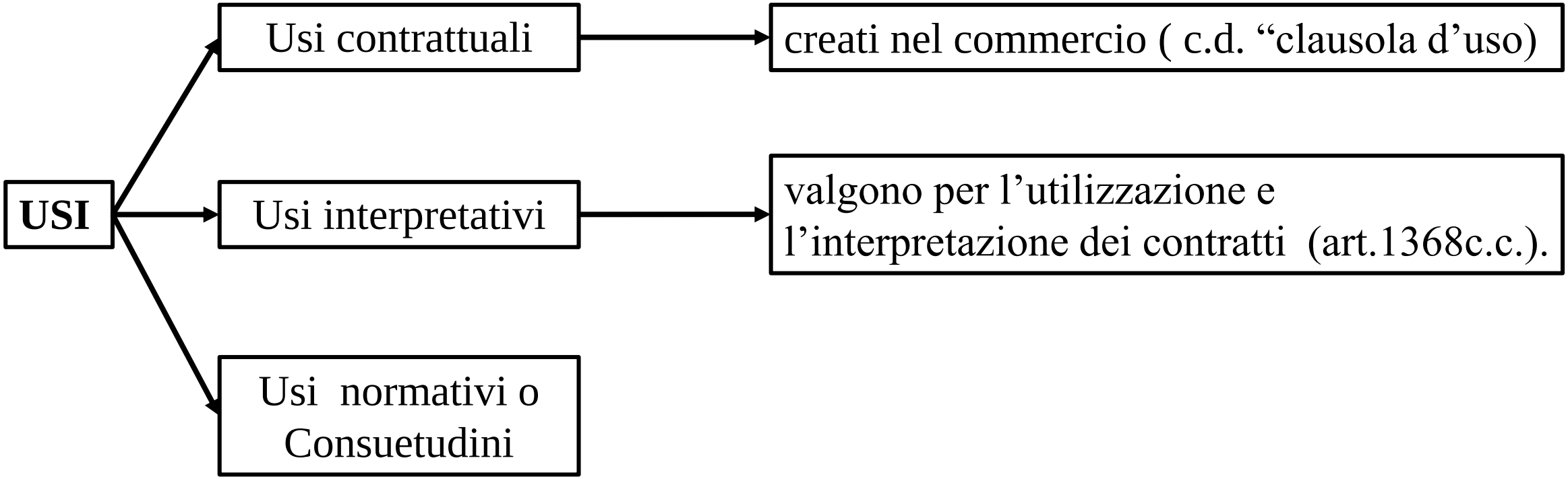

FONTI FATTO

Usi normativi o Consuetudini

Elementi oggettivi :

- generalità d'uso
- costanza d'uso
- durata nel tempo

Elementi soggettivi:

- convincimento di adempiere ad un dovere giuridico

TIPOLOGIA

- USI PRAETER LEGEM : riguardano materie non disciplinate dalle leggi. Sono efficaci anche se non richiamate dalle leggi.
- USI SECUNDUM LEGEM : riguardano materie disciplinate dalle leggi. Sono efficaci solo se espressamente richiamati dalla legge.
- USI CONTRA LEGEM : NON hanno alcuna efficacia (ar. 15 Disp. Prel.)

INDIRETTE

- **Giurisprudenza** → Insieme delle decisioni giudiziarie. Non hanno valore vincolante (se non fra le parti del processo)
- **Dottrina** → Risultati di studi scientifici di studiosi del campo. Non hanno valore vincolante.
- **Equità** → Giustizia del caso singolo:
  - Come FONTE in senso STRETTO → ha valore quando la legge espressamente vi fa richiamo (es: art. 1374 c.c.).
  - Come FONTE INDIRETTA → indica una tendenza come criterio d'applicazione delle norme. E' ammessa solo in casi eccezionali.

2) FONTI DI COGNIZIONE:

sono FONTI di CONOSCENZA, cioè ATTI o DOCUMENTI in cui le norme giuridiche sono contenute e attraverso i quali le pubbliche Autorità portano a conoscenza della collettività il diritto vigente.

Esempi

- **T.U. (Testi Unici)** → Raccolte di leggi emanate dal governo e finalizzate solo a coordinare una determinata materia. «T.U. INNOVATIVI» possiedono forza abrogativa della normativa preesistente (casi eccezionali).
- **Codici** → Raccolte legislative sistemate in modo orgnaico. Attualmente ne esistono 5:
  - Codice Civile;
  - Codice Penale;
  - Codice di Procedura Civile;
  - Codice di Procedura Penale;
  - Codice della Navigazione.

3) FONTI SULLA PRODUZIONE:

Con la funzione di individuare tipi astratti di fonti e di dettare le regole per esse nei loro rapporti con altre fonti.

Non sono fonti del diritto → **Norme interne della P.A.**

Norme interne della P.A. →
1) Regolamenti
2) Istruzioni
3) Ordini
4) Circolari
   - Normative;
   - Interpretative;
   - Organizzative;
   - Informative.

Norme interne della P.A. ↓

Connesse al potere di AUTORGANIZZAZIONE e di SUPREMAZIA/GERARCHIA hanno carattere VINCOLANTE per gli impiegati. La loro INOSSERVANZA può comportare **<u>RESPONSABILITA</u>'**
(amm.ve – civili – contabili – penali).

GERARCHIA DELLE FONTI

Le fonti del Diritto sono dotate di **EFFICACIA** diversa e il sistema della **GERARCHIA** delle fonti regola i rapporti tra le diverse fonti del diritto contemperandosi con l'altro sistema della **SEPARAZIONE delle COMPETENZE.**
Regola generale : la fonte di **grado Superiore** vincola e prevale su quella di grado inferiore e quest'ultima non può prevalere su di essa

La fonte di grado superiore può modificare o abrogare una norma prodotta da fonte di grado inferiore

1) **ORDINE GERARCHICO COSTITUZIONALE: *Costituzione*** Leggi di revisione Costituzionale * Leggi Costituzionali
2) **FONTI COMUNITARIE:** regolamenti COMUNITARI (con carattere normativo **OBBLIGATORIO** direttamente applicabili)

Direttive dettagliate self executive (con carattere **OBBLIGATORIO** direttamente applicabili)
Direttive obbligatorie solo nei **risultati** da raggiungere
Decisioni obbligatorie di **portata individuale**
Raccomandazioni non vincolanti finalizzate ad ottenere un comportamento
Pareri

N.B. LA Legge Statale annuale di armonizzazione reca disposizioni di attuazione degli atti comunitari, autorizzando il Governo all'emanazione di Regolamenti conformi e conseguenti (Legge Pergola n.86/99 abrogata e sostituita dalla Legge 11/05

GERARCHIA DELLE FONTI

3) <u>FONTI PRIMARIE DELL'ORDINAMENTO STATALE:</u>

- Leggi ordinarie o formali emanate dl Parlamento
- Atti equiparati (decreti legge – decreti legislativi - referendum abrogativo – Leggi regionali (approvate dai Consigli Regionali) – Leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano (valide solo nei rispettivi territori

4) <u>FONTI SECONDARIE</u> :

- **REGOLAMENT**I Governativi – regolamenti di organi regionali e comunali – regolamenti emanati da altri organi della P.A. - ORDINANZE –
- **CONSUETUDINE**

FONTI DI PARI GRADO

Le Fonti di pari grado possono modificare o abrogare le altre poste sullo stesso piano secondo i CRITERI

CRITERIO della COMPETENZA

Regola Rapporti Tra fonti di pari grado ma che disciplinano MATERIE DIVERSE Ogni fonte resta nel PROPRIO ambito cioè nella propria materia, la quale non potrà essere regolata da altre fonti

Ad esempio le Regioni a Statuto speciale si RISERVANO la discipline di determinate materie queste non possono essere disciplinate da legge statale

CRITERIO TEMPORALE O CRONOLOGICO

Fondato sul principio Lex posterior derogat priori per il quale se due NORME poste da fonti dello stesso tipo sono in conflitto prevale quella successiva nel tempo (in virtù di una sorta di abrogazione implicita) che annulla la norma cronologicamente precedente

RISERVA di LEGGE

Sussiste ogni qual volta la COSTITUZIONE riserva solo al LEGISLATORE (organo deputato alla formazione di NORME - Parlamento) la disciplina di Determinate materie

Ciò perché vi sono MATERIE reputate di un certo RILIEVO che devono essere necessariamente regolate dall'organo legislativo
La RISERVA di legge può assumere diversi aspetti

1) ASSOLUTA → Operata a favore solo della LEGGE per cui determinate materie possono essere regolate solo con legge
Es in campo penale o nell'ambito dei DIRITTI del Cittadino Resta esclusa totalmente il potere regolamentare
considerati equipollenti alla legge ex Sentenze 33/71 Corte Cost
- il decreto-legge perché il Parlamento esercita un controllo successivo
- il decreto-legislativo perché il Parlamento ne fissa i principi e i criteri direttivi attraverso la legge-cornice da cui scaturisce

2) RELATIVA → La legge ha il compito di determinare le parti fondamentali ed essenziali delle materie, lasciando la disciplina dei dettagli a fonti diverse, ad esempio ai Regolamenti

3) RINFORZATA → Sia la RISERVA Assoluta che la Relativa possono essere Rinforzate dalla Costituzione quando quest'ultima non solo prevede che la materia debba essere disciplinata ESCLUSIVAMENTE con legge ma pone anche ulteriori limiti al legislatore

4) COSTITUZIONALE → La Costituzione vieta ogni intervento per la materia da parte del legislatore Ordinario e stabilisce che essa debba essere regolata solo con legge Costituzionale